

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

L'ALBERO DELLA VITA ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

- 1) E' Costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. lgs. n.117 del 3 luglio del 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii, l'Organizzazione di Volontariato denominata "L'Albero della Vita ODV", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione stessa al RUNTS.
- 3) L'Organizzazione ha sede legale in San Damiano D'Asti (AT).
- 4) La durata dell'ODV non è predeterminata ma potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 18 del presente statuto.

Art. 2 – OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI.

- 1) L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge i seguenti scopi:

1.1 Creare fraternità e comunità che, nel quotidiano o nel tempo libero e della festa, siano sollecite verso giovani e adulti che temporaneamente o permanentemente vivano stati di debolezza (intellettiva, psichica, mentale, fisica, sociale) attivandosi affinché trovino il loro posto nella Società civile e nella Chiesa e nelle diverse confessioni religiose.

1.2 Rivelare il dono proprio di ogni persona che attraverso la condizione di debolezza desidera condividere la propria storia e la propria vita. Sono loro il cuore e il 'cemento' della comunità.

1.3 L'Odv, attraverso le sue attività di volontariato non vuole proporsi come una soluzione ma come un segno di una società realmente umana fondata sull'accoglienza e sul rispetto dei più piccoli e dei più deboli.

1.4 In un mondo diviso *L'Albero della vita* vuole essere un segno di speranza, di unità, di fedeltà, di riconciliazione, di alleanza tra persone più forti e più deboli a livello intellettuale, psichico o lavorativo, con origini sociali, religiose e culturali diverse.

- 2) L'Odv si ispira ai seguenti principi di solidarietà sociale:

2.1 Crediamo che ogni persona, qualunque siano i suoi doni o i suoi limiti, condivide una comune umanità. Ha un valore unico e sacro e possiede eguale dignità e gli stessi diritti. I diritti fondamentali della persona non sono solo il diritto alla vita, alle cure, all'educazione, al lavoro e ad avere una sua casa ma anche i bisogni più profondi dell'essere umano quale di amare ed essere amato, il diritto all'amicizia, alla comunione e alla vita spirituale.

2.2 Crediamo che la persona ferita nelle sue capacità (intellettive, affettive, sensoriali, fisiche) o nella sua mente abbia delle possibilità di amore e di comunione e crediamo che proprio a

causa della sua povertà, Dio la ami in maniera privilegiata.

2.3 Per il suo svantaggio o per l'abbandono o per le ferite ricevute la persona debole può presentare degli aspetti urtanti, ma può avere anche delle qualità di semplicità, accoglienza, gioia e pace che si rivelano quando la persona riceve quella sicurezza, quella fiducia, quell'affetto di cui ha bisogno, in un ambiente dove sia incoraggiata, riconosciuta, accettata, sostenuta da relazioni calorose e vere. Solo a queste condizioni è possibile sviluppare le sue capacità e i suoi doni.

2.4 Nella sua sobrietà la persona debole ha il dono di toccare i cuori e di chiamare all'unità. Per una società è un richiamo vivo dei valori essenziali del cuore senza i quali il sapere, il potere e l'agire perdono il loro senso e sono sviati dal loro fine.

2.5 La debolezza e la vulnerabilità della persona umana, non sono un ostacolo ma possono favorire l'unione con Dio. In effetti, è spesso attraverso la debolezza riconosciuta e accettata che si rivela l'amore liberatore di Dio nelle diverse confessioni religiose.

Art. 3 – ATTIVITA'

1) Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni o erogazione di denaro.

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'OdV intende:

- promuovere azioni e progetti di sostegno ed aiuto a persone in difficoltà quali a titolo esemplificativo la raccolta di mobili, elettrodomestici, abbigliamento usati, beni di prima necessità, buoni pasto e buoni scuola etc da donare a famiglie o a singoli che si trovino in stato di bisogno e di difficoltà economica
- organizzare momenti di incontro ed aggregazione quali ad esempio quelli attinenti al progetto i "Cenacoli", gruppi relazionali che rappresentano un modello semplice ed efficace di accoglienza e di reinserimento sociale, organizzare spazi di incontro informale rivolti a coloro che vivono stati di solitudine, con momenti di convivialità e di relazioni calorose,

anche in collaborazione con enti, associazioni e strutture di accoglienza in particolare con le realtà gestite dalla Arborvitae scs Onlus di San Damiano d'Asti.

- affiancare attraverso i propri volontari le persone che vengono accolte con progetti di lavoro propri (come ad esempio nei progetti relativi all'orto biologico, il cippato, la manutenzione delle rotonde etc) e/o accompagnandole nella ricerca di un lavoro all'esterno e quindi più in generale di un reinserimento sociale
- accogliere, e promuovere la disponibilità all'accoglienza, presso propri locali di ~~in media 2/3~~ persone svantaggiate che si trovano in situazioni di emergenza abitativa e si trovano in difficoltà economica
- organizzare iniziative e progetti orientati al miglioramento delle condizioni ambientali, in particolare nel campo dell'agricoltura biologica e della sostenibilità, ad esempio destinando circa un ettaro di terra a orto biologico, attraverso la lavorazione del cippato come fonte di riscaldamento dei propri ambienti e la gestione gratuita di aree verdi (rotonde) del comune di San Damiano e di Asti.

3) Le attività di cui al comma precedente, vengono svolte dall' ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti: giovani e adulti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

5) L'Organizzazione di Volontariato può svolgere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

6) Nel caso l'Organizzazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

7) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – NATURA

1) L'Odv è apartitica e non persegue fini di lucro. Pur essendo ispirata ai fondamenti antropologici, etici e spirituali del cristianesimo al suo interno sono accolte persone di ogni estrazione, politica, religiosa e di ogni nazionalità purché non in conflitto con gli obiettivi e i principi ispiratori dell'associazione.

Art. 5 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE

- 1) Il Patrimonio dell'Odv, durante la vita dell'Associazione è indivisibile e costituito da:
 - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla ODV.
- 2) L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - 2.1 quote associative e contributi degli aderenti;
 - 2.2 contributi di privati;
 - 2.3 contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - 2.4 donazioni e lasciti testamentari;
 - 2.5 rimborsi derivanti da convenzioni;
 - 2.6 rendite patrimoniali;
 - 2.7 attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 del Codice);
 - 2.8 ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibili alle disposizioni del D. LGS 117/2017 e ss.mm.ii;
 - 2.9 attività "diverse" di cui all'art. 6 del codice, purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali.
- 3) L'esercizio sociale dell'Odv ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt.li 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ciascun associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di distribuire in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - SOCI

- 1) Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli aderenti é illimitato.
- 2) Sono membri di diritto i **Soci Fondatori** firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Odv.
- 3) Possono far parte dell'Odv tutti coloro, persone fisiche (in numero non inferiore a sette), che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio.
- 4) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso
- 5) Diventano **Soci ordinari** dell'Odv giovani, adulti che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Odv, vengano ammessi dal Consiglio e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.
- 6) Sono **Soci sostenitori** sono quelle persone che condividono le finalità dell'Odv e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico; all'atto della loro ammissione versano la quota associativa.
- 7) Sono nominati **Membri onorari** sono quelle persone alle quali l'Odv deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri onorari, non pagando la quota sociale non sono soci e

pertanto non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi degli altri soci

Art. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI.

- 1) L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. E' regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio comunica l'ammissione agli interessati e dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti del libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) Dalla qualità di Socio si decade:
 - a) per recesso che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Odv;
 - c) per morosità conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio. Prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato, in forma scritta all'Odv, almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
- 8) Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 8 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare i Soci sono tenuti:
 - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Odv;
 - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo nei termini previsti, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- 2) I Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Odv, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e quindi esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di eleggere gli organi sociali ed accedere alle cariche associative e quindi di essere eletti negli stessi;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3) Adesione:

l'adesione alla Odv è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 9 – ORGANI DELL'ODV

Sono organi dell'Odv:

- 1 L'Assemblea dei Soci.
- 2 Il Consiglio.
- 3 Il Presidente.
- 4 Il Collegio dei Proviviri.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne individua la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con giorni 15 di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dal Presidente
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la

trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate a maggioranza degli associati presenti o rappresentati
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, almeno 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 117/2017;
 - b) discute e approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i Componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei suoi confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) elegge e revoca i membri del collegio dei Probiviri;
 - g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalle graduatorie dei non eletti;
 - h) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j) delibera sull'esclusione dei soci;
 - k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissioni di nuovi associati;
 - m) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
 - n) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - o) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ART.12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità di cui all'art. 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando, siano approvate dalla metà più uno degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

- 1) Il Consiglio è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 12, scelti tra i soci, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario; elegge altresì il Responsabile Medico e l'Assistente Spirituale ruoli che sono regolati in apposito regolamento interno.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) Nel caso in cui, per morte, dimissioni, esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto;
 - g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto,
 - i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano per età eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.



- 10) Il Consiglio è convocato dal Presidente di regola ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta.
- 11) La Convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica almeno quindici giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. In difetto di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione sono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.



Art. 14 - IL PRESIDENTE.

- 1) Il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Odv di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente nominato dal Consiglio.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Esso ha la funzione di: deliberare per la soluzione di vertenze in tutti quei casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo dell'Odv.
2. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. Rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui ai precedenti articoli.

Art. 17 – INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA SOCIALE

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

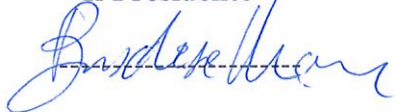
Art.18 - DURATA E SCIoglimento DELL'ODV

- 1) La durata dell'Odv è illimitata
- 2) Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e per la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
- 3) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio aderente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
- 4) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a.r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 5) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

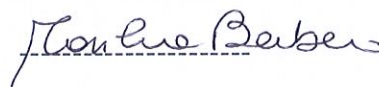
Art. 19 – NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia, nel cui ambito l'Organizzazione L'Albero della Vita intende agire, dandosi atto che i requisiti della legge previsti sono tutti contenuti nel presente Statuto

Il Presidente



Il Vice-Presidente



Esente da imposta di bollo (ex art. 82 comma 5 del d. lgs 117/2017) e registro (in base art. 82, comma 3 del d. lgs 117/2017 dopo correttivo ex art. 26 d. lgs 105/2018)



ASSOCIAZIONE
ALBERO DELLA VITA
ONLUS

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 5 marzo 2021 si è tenuta presso i locali della sede sociale di Via Asti n. 62° San Damiano d'Asti alle ore 21.00 in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "L'Albero della Vita".

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Marco Burdese, assume le funzioni di segretario Vilda Pereira

Ordine del Giorno

- **Modifiche statutarie effettuare ai fini degli adempimenti richiesti dall'art.1 comma 2 del D. Lgs. 03/07/2017 n.117- approvazione**

Il Presidente Marco Burdese, constatato che sono presenti 8 soci, dichiara che ai sensi del Vigente Statuto, L'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Da dà lettura degli articoli dello statuto dell'associazione modificati per ottemperare al D. Lgs 03/07/2017 n. 117 art.1 comma 2.

Dopo la lettura, i commenti e i chiarimenti rivolti all'assemblea dei soci viene richiesta la votazione e l'assemblea approva all'unanimità per alzata di mano.

Viene quindi dichiarata sciolta l'assemblea.

Il segretario

Vilda Pereira

Vilda Pereira

Il Presidente

Marco Burdese

Marco Burdese

Odv L'Albero della Vita – CF. 92045200059

Sede sociale

Via Asti 62 - 14015 S. Damiano d'Asti (At)

Sede Tel. _____ • E-mail _____

Pec associazione: _____

Presidente dr. Marco Burdese Tel. _____

- 2 APR. 2021
Reg.to in Asti il
N° *881 Serie 3*
ESATTI C
(Euro *Esente*)

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)
"Firma autografa e controfirma"
dal Direttore Provinciale Rocco Romanella

